

Scheda sulla bozza di decreto – misure in materia di reddito di cittadinanza - (a cura di Lorenzo Lusignoli e Livia Ricciardi)

articolo	sintesi	osservazioni critiche
<p>1</p> <p>“Reddito di cittadinanza”</p>	<p>A partire dal mese di aprile 2019 è istituita una nuova misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto di lavoro, della libera scelta del lavoro ecc., denominata Reddito di Cittadinanza (Rdc) che costituisce livello essenziale delle prestazioni.</p> <p>Per i nuclei familiari dove vi è esclusivamente uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni (adeguati agli incrementi della speranza di vita secondo la Legge 122/2010) la misura è denominata Pensione di cittadinanza ed è volta al contrasto della povertà per le persone anziane.</p>	<p>Viene istituita un'unica misura con il duplice scopo di contrastare la povertà e garantire il diritto al lavoro.</p> <p>Difficile che il disegno della misura possa rispondere appieno alla duplice finalità, pur se i due obiettivi possano risultare in diversi casi complementari.</p>
<p>2</p> <p>Beneficiari</p>	<p>Fissa i criteri di accesso alla misura.</p> <p>Requisiti anagrafici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cittadini italiani o facenti parte della UE, o familiari dei medesimi con permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, o provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo; • Residenti in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa. <p>Requisiti economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valore ISEE inferiore a 9.360€; • Patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 30.000€. • Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000€ per una persona, 8.000€ per due persone, 10.000€ per nuclei di tre o più persone. Il limite è aumentato di 1.000€ per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000€ per ogni componente con disabilità presente nel nucleo; • Reddito familiare (come definito a fini ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali ivi inclusi e con aggiunta dei trattamenti assistenziali in corso di godimento ad esclusione dell’assegno di natalità (legge 190/2014), a meno che non siano sottoposti alla prova dei mezzi) inferiore a 6.000€ annui (7.560€ per la Pensione di Cittadinanza), o inferiore a 9.360€ se la famiglia risiede in abitazione in locazione. Tale limite è moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base della dimensione della famiglia (+0,4 per ogni componente maggiore di 18 anni oltre il primo e +0,2 per ogni minore, es. coppia con due minori=1,8) con un massimo di 2,1. • Nel nucleo non ci devono essere possessori di autoveicoli immatricolati nei sei mesi prima della richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 o motoveicoli superiori a 250cc, immatricolati nei due anni antecedenti alla richiesta, né devono esserci possessori di navi o imbarcazioni da diporto. <p>Non hanno diritto al Rdc nei dodici mesi successivi alle dimissioni, i nuclei familiari disoccupati che si sono dimessi volontariamente e senza giusta causa dal lavoro.</p> <p>Coloro che sono in stato detentivo, o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture a totale carico dello Stato non rilevano ai fini della scala di equivalenza</p>	<p>Si fa notare che vi è una forte restrizione operata sui cittadini stranieri attraverso il criterio di residenza che di fatto prevede un vincolo più forte di quello riguardante il permesso per i soggiornanti di lungo periodo e determina la concessione della prestazione ai soli cittadini “potenzialmente italiani”, poiché dopo 10 anni è possibile richiedere la residenza. Tale restrizione, pur coerente col Contratto di Governo stipulato la scorsa estate, rischia di essere in contrasto con le normative comunitarie che regolano le prestazioni di simile natura.</p> <p>Per i principali parametri reddituali e patrimoniali si fa riferimento all’ISEE ma si usa una scala di equivalenza meno generosa, che determinare un accesso inferiore più rilevante via via che aumenta il numero dei componenti di quello che si sarebbe avuto con la scala di equivalenza base dell’ISEE (peraltro usata nel REI). Ad es. per una coppia con 3 minori il REI, pur presentando importi inferiori, prevedeva una scala di equivalenza di 2,85 mentre il Rdc di 2.</p> <p>Questo risulta in termini relativi penalizzante per i disabili e per le famiglie numerose in particolare con minori.</p>
<p>3</p> <p>Beneficio economico</p>	<p>Il beneficio economico è esente da Irpef e si compone di due parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un’integrazione del reddito familiare fino a 6.000€ annui (7.560€ per la Pensione di Cittadinanza) moltiplicati per la suddetta scala di equivalenza; 2. l’ammontare del canone annuo di locazione fino ad un 	<p>Non risulta che la componente aggiuntiva legata al canone di locazione, senz’altro opportuna, sia soggetta ad aumentare con la scala di equivalenza. Questo comporta uno svantaggio per le famiglie più numerose che, dato il</p>

	<p>massimo di 3.360€ annui o della rata mensile del mutuo fino ad un massimo di 1.800€ annui.</p> <p>Il beneficio economico non può essere inferiore a 480€ (40€ al mese), né superiore a 9.360€ annui (corrispondenti a 780€ al mese) riproporzionati in base al reddito e alla scala di equivalenza .</p> <p>Se si considera che la componente abitativa non risulta aumentabile dalla scala di equivalenza il massimo importo effettivo risulterebbe pari a 15.960€ (ovvero 1.330€ al mese).</p> <p><u>Durata:</u> 18 mesi continuativi con possibilità di rinnovo multiplo e sospensione di un mese tra ogni rinnovo (La pensione di cittadinanza non subisce sospensione).</p> <p>La pensione viene suddivisa in parti uguali all'interno della famiglia mentre diverse modalità di suddivisione del Rdc potranno essere definite entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.</p> <p>Il reddito proveniente da una nuova attività di lavoro dipendente verrà computato in forma ridotta per il calcolo del beneficio (all'80%). Nel caso si tratti invece di lavoro autonomo o da impresa come incentivo il beneficiario continuerà a ricevere il Rdc senza variazioni per due ulteriori mensilità prima di rivederne l'importo.</p>	<p>massimale contenuto , riceveranno un minor sostegno alla locazione di quelle di dimensioni inferiori.</p> <p>Emerge una prima possibile contraddizione derivante dal binomio contrasto alla povertà - attivazione lavorativa. L'assenza di un limite per il rinnovo, infatti, può risultare opportuna nel caso si tratti di una misura di contrasto alla povertà (con importi contenuti) mentre risulta pericolosa per il disincentivo all'impiego quando si tratta di una misura di attivazione lavorativa. L'importo massimo è piuttosto elevato e dunque più consono ad una misura di quest'ultimo tipo e tuttavia è ottenibile solo da chi poi deve impiegarne una parte significativa per l'affitto. <u>Occorrerebbe fare un approfondimento a tale proposito confrontando gli importi del Rdc con gli attuali livelli salariali.</u></p>
<p>4</p> <p>Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione Sociale</p>	<p>Il beneficio economico è condizionato alla dichiarazione dei maggiorenni, se non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, d'immediata disponibilità al lavoro e di adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale da rendere presso i CPI o tramite la piattaforma digitale entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, se non si è già occupati o frequentanti regolari corsi di studio o di formazione. Mentre non ci sono obblighi per i beneficiari della Pensione di cittadinanza, per i pensionati che percepiscono il Rdc e per i disabili. Possono essere esonerati anche i componenti con carichi di cura per minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti. E' previsto un passaggio in Conferenza Unificata per valutare le condizioni di esonero.</p> <p>Tutti i componenti del nucleo ricevente non esonerati devono fornire le informazioni utili a definire il profilo di occupabilità (dlgs 150/2015). Il richiedente viene convocato dai Centri per l'impiego (cpi) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio se nel nucleo vi è almeno un individuo: <u>con assenza di occupazione da non più di due anni, o inferiore ai 26 anni, o beneficiario della Naspi o altro ammortizzatore sociale o averne terminato il ricevimento nell'ultimo anno, o che ha sottoscritto un patto di servizio (dlgs 150/2015).</u></p> <p>I beneficiari non esonerati stipulano un Patto per il lavoro, che risulta essere un Patto di servizio personalizzato (secondo il dlgs 150/2015) con alcuni obblighi riguardanti la ricerca attiva del lavoro, la formazione e la riqualificazione professionale, l'eventuali prove di selezione per l'assunzione.</p>	<p>Ad evitare che il Reddito di cittadinanza (RdC) si profili come una misura esclusivamente assistenziale, esso è positivamente legato all'inserimento dei beneficiari in percorsi di ricerca di lavoro. Ma sembra poter emergere sovrapposizione tra le necessità di sostegno al lavoro e quelle di contrasto alla povertà ed appaiono non del tutto coerenti i criteri per distinguere le due tipologie di bisogno.</p> <p>Il decreto istitutivo del Rei prevedeva un'analisi preliminare del nucleo e poi un invio ai centri per l'impiego o ai servizi sociali. Sembrava un processo più organico e flessibile di quello indicato che invece affida la divisione della destinazione ai CPI o ai Servizi comunali ad alcuni limiti precisi, con il rischio che si determinino doppi passaggi o cortocircuiti tra i due canali. Se i CPI non sono ancora in grado di gestire l'analisi preliminare del nucleo beneficiario sarebbe stato preferibile, almeno inizialmente mantenere lo schema del dlgs 147, lasciando ai comuni, rodati dal REI, questo compito.</p>

	<p>I beneficiari devono accettare, a pena di decadenza dal beneficio, almeno una di tre offerte di lavoro congrue. I criteri di congruità riprendono quelli dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, modificati nella parte relativa alla distanza chilometrica del luogo di lavoro dalla residenza del lavoratore: nei primi dodici mesi cento km, se si tratta di prima offerta, duecentocinquanta km se si tratta di seconda offerta, ovunque nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; decorsi dodici mesi duecentocinquanta km nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovunque nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; in caso di rinnovo del beneficio dopo i 18 mesi, deve essere accettata prima offerta utile di lavoro congrua. Tali condizioni sono attenuate nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità.</p> <p>Nel caso di accettazione di offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza, il beneficiario continua a percepire il Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità.</p> <p>Se invece il nucleo familiare non presenta individui con le caratteristiche sopra sottolineate, il richiedente è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni e si segue il percorso e la normativa previsti dal dlgs 147/2017 istitutivo del REI. Tornerà ai CPI solo qualora l'analisi preliminare non ritenga necessaria la presa in carico. In caso contrario sottoscriverà un Patto per l'Inclusione Sociale (secondo l'art 6 del 147/2017)dlgs.</p> <p>Sia il Patto per i Lavoro che quello per l'Inclusione Sociale sono livelli essenziali delle prestazioni.</p> <p>Nell'ambito di tali Patti, in base alle sue competenze e ai suoi interessi, il beneficiario deve offrire la disponibilità a lavori da svolgere in ambiti culturali, sociali, artistici, ambientali formativi e di tutela del bene comune per non più di otto ore settimanali presso i comuni di residenza.</p> <p>Dopo 60 giorni dalla dichiarazione di disponibilità, se il beneficiario non è stato convocato dai CPI riceve dall'ANPAL le credenziali personalizzate per ottenere l'assegno di ricollocazione (art. 9).</p>	<p>In relazione all'offerta congrua, le distanze prese in considerazione appaiono punitive, uscendo dai consueti canoni di congruità sia a livello nazionale che UE. Sarebbe più opportuno tenere ferme le distanze chilometriche del D.M. 10.4.2018 emanato in attuazione dell'art.25 del dlgs 150/15 (Jobs Act) (50 km sotto i 12 mesi, 80 km sopra i 12 mesi) ed allungare le distanze solo in caso di rinnovo del Rdc dopo 18 mesi.</p> <p>Le 8 ore settimanali di impegno che i beneficiari sono tenuti a svolgere in progetti del Comune, rappresentano un impegno minimo a favore della collettività, e potrebbero contribuire a far uscire il soggetto da eventuali forme di isolamento; bisognerà però distinguere tra forme di povertà dovute alla sola mancanza di lavoro e forme di povertà che derivano da disagi più complessi, ed in quest'ultimo caso la partecipazione ai progetti comunali potrebbe non essere possibile.</p> <p>La tempistica sulla verifica dei requisiti fissata per l'INPS e per i Comuni risulta piuttosto ottimistica.</p>
<p>5 Richiesta di riconoscimento ed erogazione del beneficio</p>	<p>Il Rdc è richiesto al gestore del servizio integrato utilizzato per la carta acquisti, o attraverso modalità telematiche, o ai Caf (previa convenzione dei medesimi con l'INPS), attraverso un apposito modulo predisposto dall'INPS. Verranno previste anche modalità di presentazione integrata con la DSU a fini ISEE.</p> <p>Entro 5 giorni l'INPS verifica i requisiti economici mentre i Comuni verificano quelli anagrafici.</p> <p>Il beneficio economico è caricato sulla Carta Rdc, la cui emissione è analoga alla Carta Acquisti (che in seguito potrà essere suddivisa individualmente) con la quale sarà possibile effettuare pagamenti e prelevare fino ad un massimo di 100 euro mensili per un singolo, aumentate della scala di equivalenza indicata nell'articolo 2, o effettuare bonifici nel caso si debba pagare un canone di locazione o un mutuo.</p>	<p>Positivo il coinvolgimento dei Caf, andrebbero coinvolti anche i Patronati.</p> <p>Il limite di prelievo di 100€ può risultare troppo contenuto nel caso in cui il beneficio sia elevato mentre può essere perfino esaustivo se il beneficio è contenuto. Sarebbe stato più opportuno fissare come massimo del prelievo una percentuale del beneficio. Importante invece aver previsto la possibilità di</p>

	<p>Non sarà possibile utilizzare la carta per beni e servizi connessi col gioco d'azzardo.</p> <p>Ai beneficiari del Rdc vengono concessi il bonus elettrico (legge 266/2005) ed il bonus gas (legge 2/2009).</p>	<p>effettuare bonifici per le spese relative all'abitare.</p>
<p>6</p> <p>Piattaforma per l'attivazione e la gestione dei Patti</p>	<p>Allo scopo di condividere le informazioni tra amministrazioni centrali (Ministero del Lavoro, ANPAL), territoriali, CPI e Servizi sociali, vengono attivate due piattaforme informatiche: nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ("SIULP"); nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali ("SIUSS"). L'INPS deve provvedere a integrare piattaforme con tutti i dati utili che ha a disposizione inerenti i beneficiari del Rdc. Le piattaforme saranno poi completate con le indicazioni che scaturiranno direttamente dai Patti per il Lavoro o per l'Inclusione Sociale e che saranno comunicati dai servizi competenti e costituiranno la base di riferimento per la verifica dell'attuazione dei medesimi. Verranno utilizzate anche per monitorare le eventuali anomalie nei comportamenti che possono interessare i requisiti economici che verranno comunicate alla Guardia di Finanza per possibili attività di accertamento.</p>	
<p>7</p> <p>Cause di decadenza e sanzioni</p>	<p>E' prevista una pena di reclusione da due a sei anni per coloro che forniscono dichiarazioni false, riguardanti ad es. il reddito e il patrimonio, allo scopo di ottenere il Rdc quando non ne avrebbero diritto, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero del pregresso. In caso di dolo il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto se non trascorsi dieci anni dalla condanna. La sanzione si applica anche ai soggetti terzi che collaborano all'occultamento di redditi o patrimoni. Stesse sanzioni per chi svolge un lavoro irregolare che se dichiarato comporterebbe la perdita del diritto al Rdc.</p> <p>La decadenza dell'Rdc è disposta quando l'amministrazione erogante accerta la mendacità della dichiarazioni, revocando dunque il beneficio anche in termini retroattivi, dunque prevedendone la restituzione. Questo non potrà più essere richiesto per i successivi dieci anni.</p> <p>E' prevista la decadenza del Rdc se vi sono particolari violazioni del Patto per il Lavoro o per l'Inclusione Sociale, oppure se sono stati percepiti importi del Rdc superiori a quelli spettanti a causa di dichiarazioni mendaci, con conseguente recupero di quanto percepito in eccesso. Sono previste poi delle riduzioni dell'importo progressive prima della decadenza dalla prestazione nel caso di violazioni minori degli obblighi del Patto (similmente a quanto già oggi avviene per il REI). In caso di decadenza occorre attendere almeno 18 mesi prima di poter nuovamente chiedere il Rdc, il limite scende a 6 mesi se sono presenti nel nucleo beneficiario minori o disabili.</p>	<p>La pena detentiva è sproporzionata rispetto ad altri reati che causano danni per l'erario di entità a volte assai maggiore (si pensi ad es. all'evasione fiscale)</p>
<p>8</p> <p>Incentivi per l'impresa e per il lavoratore</p>	<p>I datori di lavoro privati che abbiano comunicato alla piattaforma digitale dedicata al Rdc le disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ad un incentivo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di beneficiari del Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato. L'incentivo consiste in uno sgravio contributivo, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito (maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, della legge 388/ 2000) salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il CPI, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.</p> <p>Anche gli Enti di formazione accreditati che stabiliscono presso i CPI e i soggetti privati accreditati Patti di Formazione a favore dei beneficiari che successivamente vengono assunti ricevono la metà dell'importo sopra indicato, mentre l'altra metà viene percepita dal datore di lavoro che</p>	<p>Positivo che i datori di lavoro siano incentivati ad assumere i percettori di Rdc. In particolare è importante che gli incentivi spettino solo ai datori che abbiano anticipatamente comunicato i posti vacanti al portale del programma per il Rdc, si tratta però solo di un primo passo per recuperare un rapporto tra aziende e centri per l'impegno che non è mai esistito e che invece è fondamentale, anche per far funzionare il meccanismo del nuovo Rdc.</p> <p>Molto discutibile che gli incentivi per favorire le assunzioni dei percettori di Rdc siano previsti solo in caso di assunzione a tempo pieno (e indeterminato), mostrando una avversione per il part-time, che invece potrebbe</p>

	<p>assume il beneficiario con le condizioni sopra indicate.</p> <p>I beneficiari del Rdc che avviano un'attività autonoma lavorativa o imprenditoriale entro i primi 12 mesi ricevono in unica soluzione sei mesi di mensilità extra (max al 780€ mese).</p> <p>Gli incentivi spettano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, sono subordinati al rispetto degli altri principi generali sugli incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nonché alla presentazione del Durc e al rispetto di leggi e contratti collettivi e al rispetto del "de minimis" (Reg. UE n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013). Gli incentivi sono aggiuntivi rispetto al Bonus Sud di cui alla legge di bilancio.</p>	<p>rivelarsi una opportunità per soggetti con problematiche; meglio sarebbe prevedere che l'incentivo sia proporzionato all'orario di lavoro, ed eventualmente un limite minimo di orario settimanale.</p>
<p>9</p> <p>Assegno di ricollocazione</p>	<p>Nella fase iniziale fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario che ha stipulato un Patto per il Lavoro ottiene anche l'assegno di ricollocazione (art. 23 dlgs 150/2015) rilasciato dai CPI e graduato in base al profilo di occupabilità, da spendere presso i CPI o presso i soggetti accreditati (art 12 dlgs 150/2015). Deve essere richiesto entro 30 giorni ed ha durata di sei mesi, prorogabili per altri sei in caso di residui. Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede una serie di obblighi.</p> <p>Per tutto questo periodo è corrispondentemente sospesa la fruizione dell'assegno di ricollocazione ai percettori di Naspi da oltre 4 mesi.</p>	<p>Non si comprende perché, se non per motivazioni di contenimento della spesa, nell'indirizzare l'assegno di ricollocazione ai percettori di RdC, lo si toglie ai percettori di Naspi, coloro per cui lo strumento era nato, mettendo in conflitto tra loro due gruppi di soggetti deboli. Si tratta di un punto molto critico che conferma i timori di una volontà di potenziare le politiche attive solo in funzione del nuovo strumento.</p>
<p>10</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è responsabile del monitoraggio e predispone un Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc.</p>	<p>Minimale</p>
<p>11</p> <p>Modificazioni del dlgs 147/2017</p>	<p>Viene abolita buona parte del decreto legislativo 147 istitutivo del REI. Vengono preservate con alcune modifiche le seguenti parti punti di accesso e valutazione multidimensionale, progetto personalizzato, interventi e servizi sociali per contrasto alla povertà (dove per la Regione resta l'obbligo di stabilire un atto di programmazione regionale e non più un Piano, volto all'impiego delle risorse rimaste sul Fondo povertà destinate al potenziamento dei Servizi Sociali all'inclusione), ISEE precompilato (con la sua introduzione slittata al 1 settembre 2019); tutta la parte III relativa al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà; la parte IV relativa al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali (salvo la parte informatica evidentemente sostituita dall'articolo 6); la parte finale.</p>	<p>Si rileva la scomparsa del dettagliato articolo che definiva anche le responsabilità del Ministero in ordine alla diffusione dei dati e allo svolgimento della prestazione, nonché del Comitato della Lotta alla Povertà e dell'Osservatorio sulla povertà che avrebbero dovuto garantire un migliore rapporto tra istituzioni centrali e locali, nonché un maggior controllo anche da parte nostra sull'operato delle Amministrazioni coinvolte.</p> <p>Il contatto formale tra le amministrazioni resta dunque devoluto prevalentemente alle piattaforme previste dall'articolo 9, mentre il controllo esterno scompare del tutto. <u>Ci sembra che questo sia un aspetto particolarmente negativo del provvedimento.</u></p> <p>Se si aggiunge l'abolizione dell'articolo del REI che garantiva una forte flessibilità dello strumento ed un Piano progettuale triennale con modifiche annuali a riguardo, sembra che il contrasto alla povertà debba essere in futuro regolato dalla sola amministrazione centrale, o</p>

		<p>attraverso modifiche legislative. Peraltro si rileva che la Rete della protezione e dell’Inclusione sociale, che permane, non potrà operare appieno nel contrasto alla povertà poiché scomparirà l’aspetto progettuale a riguardo (il Piano). Resterà dunque sostanzialmente per essa un ruolo nella ripartizione della quota del Fondo povertà rimasta a finanziamento dei Servizi all’inclusione .</p>
<p>12</p> <p>Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc</p>	<p>Definisce i limiti di spesa per il Rdc (nonché per il REI residuale) e per il rafforzamento dei CPI derivanti dal fondo stanziato nella legge di Bilancio che risultano ridotti nell’ultima bozza: 5.894 nel 2019, 7.131 nel 2020, 7.355 nel 2021, 7.210 a decorrere dal 2022.</p> <p>Prevede per gli anni 2019 e 2020 una spesa limite di 250 milioni di euro per la contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del Rdc, con il compito di seguire personalmente i beneficiari.</p> <p>Viene mantenuta la quota servizi del Fondo povertà (creato per il REI) per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.</p> <p>L’INPS (che riceve internamente per il funzionamento dell’ Rdc 50 milioni nel 2019) accantona annualmente le risorse necessarie ad erogare il beneficio per i percettori del Rdc. Nel caso in cui le risorse complessive risultassero insufficienti vi sarà un provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col MEF che ridurrà conseguentemente l’importo del beneficio.</p> <p>Sono previsti per il Rdc 200 milioni nel 2019, 250 nel 2020 e 50 nel 2021 per potenziare ANPAL Servizi.</p> <p>Sono stanziati 20 milioni di euro per permettere l’operare dei Caf, in convenzione con l’Inps, con riguardo alle domande di Rdc.</p> <p>L’INPS dovrà effettuare comunicazioni periodiche al MLPS per agevolare il processo di monitoraggio.</p> <p>Interviene sulla legge di Bilancio con alcune modifiche relative alla ripartizione del Fondo</p>	<p>La legge di bilancio ha già previsto 4000 assunzioni nei Centri per l’Impiego ed il decreto in esame prevede l’inserimento presso Anpal servizi di circa 6000 <i>navigator</i>. Per la prima volta si stanziavano finalmente risorse volte al potenziamento del personale, ma i tempi e le modalità di questo potenziamento restano oscuri.</p> <p>Per il potenziamento dei Cpi le assunzioni sono a carico delle Regioni, quindi con 20 bandi diversi e la relativa tempistica. I <i>navigator</i> potrebbero invece essere inseriti in tempi brevi ma si tratterà di contratti di collaborazione, quindi precari. In conclusione i <i>navigator</i>, esplicitamente preposti a fare dai tutor ai percettori del RdC , arriverebbero in tempi brevi, mentre i 4000 nuovi addetti presso i CPI saranno assunti con tempi lunghi, ed in ogni caso con risorse a carico del Fondo per il reddito di cittadinanza. E’ quindi fondato il timore che il potenziamento delle politiche attive sia indirizzato solo a favorire/controllare l’erogazione del RdC. Invece i Centri per l’Impiego devono finalmente diventare lo strumento per poter offrire sostegno a tutte le persone in cerca di occupazione, non soltanto a chi sarà beneficiario, in base a certe soglie Isee, del RdC.</p> <p>In ogni caso , l’inserimento dei <i>navigator</i> andrà paradossalmente ad ampliare il bacino dei precari già presenti nei Cpi ed in ANPAL servizi, anche se si prevede, positivamente, che ANPAL servizi sia autorizzata ad assumere, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, il personale già dipendente con contratti a termine.</p>

		Vista la nuova attività relativa alla presentazione della domanda del Rdc, i fondi previsti non saranno sufficienti anche a coprire le richieste dell'ISEE che saranno presentate nel 2019.
13 Disposizioni transitorie e finali	A decorrere dall'aprile 2019 il REI non potrà più essere richiesto ma continuerà ad essere erogato fino a scadenza per coloro che non anno richiesto il Rdc.	